

# Covid-19 ammortizzatori sociali – Confindustria: termine di scadenza domande per periodi successivi

---

27 Novembre 2020

Confindustria con la news del 26 novembre 2020, fornisce riscontro alle richieste di chiarimento provenienti dal sistema in merito ai termini di scadenza per l'invio delle domande di integrazione salariale con causale Covid-19 presentate a decorrere dal 16 novembre 2020.

In proposito, si ricorda che il D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) dispone che le domande di accesso ai trattamenti ivi disciplinati devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. La stessa disposizione aggiunge, tuttavia, che, in fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 137/20, quindi al 30 novembre 2020 (il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020).[\[1\]](#)

Come riportato nella news allegata, Confindustria, in considerazione della scarsa chiarezza della norma (incluso il riferimento alla "fase di prima applicazione"), ha segnalato la questione all'INPS e comunica che la posizione dell'Istituto è in linea con quella della stessa Confindustria nel ritenere inoperante la previsione normativa relativa alla fase di prima applicazione e nel confermare l'unica scadenza del 31 dicembre 2020 per le domande relative a periodi di sospensione successivi al 16 novembre 2020.

Nella news si anticipa che l'Inps ha inviato al Ministero del Lavoro una bozza di circolare che, nel commentare il D.L. n. 137/20, non richiama assolutamente il periodo di prima applicazione, confermando dunque la predetta impostazione.

Confindustria si riserva, infine, ulteriori comunicazioni non appena tale posizione sarà formalizzata dall'INPS.

---

[\[1\]](#) D.L. n. 137/20, art. 12, comma 5. [Cfr. comunicazione Ance del 29 ottobre 2020.](#)

[News Confindustria CIGO](#)